

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 171

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno

9 luglio 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2005/C 171/01	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 maggio 2005, nel procedimento C-400/99: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Misure nei confronti di imprese di trasporto marittimo — Contratti di servizio pubblico — Mancanza di aiuto, aiuto esistente o nuovo aiuto — Avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Obbligo di sospensione»)	1
2005/C 171/02	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 3 maggio 2005, nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce): procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e a. («Diritto societario — Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) — Art. 6 della prima direttiva 68/151 — Requisito dell'adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario»)	1
2005/C 171/03	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 28 aprile 2005, nella causa C-104/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam): St. Paul Dairy Industries NV contro Unibel Exser BVBA (Convenzione di Bruxelles — Provvedimenti provvisori o cautelari — Audizione di testi)	2
2005/C 171/04	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 28 aprile 2005, nella causa C-410/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/95/CE — Orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)	2
2005/C 171/05	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 28 aprile 2005, nella causa C-31/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)	3

IT

2005/C 171/06	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 12 maggio 2005, nella causa C-42/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Afta epizootica — Regolamento (CE) n. 1046/2001 — Concessione di aiuto in occasione della consegna di animali ai fini della loro eliminazione — Livello dell'aiuto fissato in rapporto al peso medio degli animali per partita) 3	3
2005/C 171/07	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 12 maggio 2005, nella causa C-99/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Mancata attuazione») 4	4
2005/C 171/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 28 aprile 2005, nella causa C-157/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE — Discariche di Punta de Avalos e di Olvera) 4	4
2005/C 171/09	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 aprile 2005, nella causa C-186/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Pierre Housieaux contro Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Direttiva 90/313/CEE — Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente — Richiesta di informazioni — Obbligo di motivazione in caso di rifiuto — Termine perentorio — Silenzio di un'autorità pubblica durante la decorrenza del termine per la risposta — Silenzio-rifiuto — Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva) 5	5
2005/C 171/10	Sentenza della Corte (Quinta sezione), 4 maggio 2005, nella causa C-335/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Omessa trasposizione entro il termine prescritto) 5	5
2005/C 171/11	Causa C-167/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 14 aprile 2005 6	6
2005/C 171/12	Causa C-180/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 aprile 2005 6	6
2005/C 171/13	Causa C-181/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 aprile 2005 7	7
2005/C 171/14	Causa C-186/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 25 aprile 2005 8	8
2005/C 171/15	Cause riunite C-187/05, C-188/05, C-189/05 e C-190/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Areios Pagos (Grecia), con ordinanza 1° aprile 2005 nel procedimento Georgios Agorastoudis e a. (causa C-187/05), Panou e a. (causa C-188/05), Kotsambougioukis e a. (causa C-189/05) e Akritopoulos e a. (causa C-190/05) contro Goodyear Ellás ABEE S.p.A. 8	8
2005/C 171/16	Causa C-204/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 10 maggio 2005 9	9
2005/C 171/17	Causa C-208/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sozialgericht Berlin (Germania) con ordinanza 11 aprile 2005, nel procedimento ITC Innovative Technology Center GmbH contro Bundesagentur für Arbeit 9	9
2005/C 171/18	Causa C-209/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 13 maggio 2005 10	10

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2005/C 171/19	Causa C-226/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 20 maggio 2005	11
2005/C 171/20	Causa C-232/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 maggio 2005	12
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
2005/C 171/21	Sentenza del Tribunale di primo grado, 11 maggio 2005, nelle cause riunite T-111/01 e T-133/01, Saxonia Edelmetalle GmbH e J. Riedemann in qualità di commissario liquidatore della società ZEMAG GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Ristrutturazione — Utilizzo abusivo di aiuti di Stato — Recupero degli aiuti — Art. 88, n. 2, CE — Regolamento (CE) n. 659/1999)	13
2005/C 171/22	Sentenza del Tribunale di primo grado, 11 maggio 2005, nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, Naipes Heraclio Fournier, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedura di nullità — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una spada di un gioco di carte — Marchio figurativo consistente nella rappresentazione di un cavallo di bastoni di un gioco di carte — Marchio figurativo consistente nella rappresentazione di un re di spade di un gioco di carte — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94»)	13
2005/C 171/23	Sentenza del Tribunale di primo grado, 4 maggio 2005, nel procedimento T-359/02: Chum Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Marchio denominativo STAR TV — Opposizione del titolare del marchio figurativo internazionale STAR TV — Diniego di registrazione»)	14
2005/C 171/24	Sentenza del Tribunale di primo grado, 11 maggio 2005, nella causa T-25/03, Marco de Stefano contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Diplomi richiesti»)	14
2005/C 171/25	Sentenza del Tribunale di primo grado, 11 maggio 2005, nel procedimento T-21/03: Grupo Sada, pa, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "GRUPO SADA" — Marchio nazionale figurativo anteriore contenente l'elemento denominativo "sadia" — Parziale diniego di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	15
2005/C 171/26	Sentenza del Tribunale di primo grado, 26 aprile 2005, nelle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03: Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti le decisioni del Consiglio relative alla lotta al terrorismo — Eccezioni riguardanti la tutela dell'interesse pubblico — Pubblica sicurezza — Relazioni internazionali — Accesso parziale — Motivazione — Diritti della difesa)	15
2005/C 171/27	Sentenza del Tribunale di primo grado, 14 aprile 2005, nella causa T-141/03, Sniace, SA contro Commissione delle Comunità europee («Aiuto di Stato — Prestito di partecipazione — Interesse ad agire — Irricevibilità»)	16
2005/C 171/28	Sentenza del Tribunale di primo grado, 4 maggio 2005, nella causa T-144/03, Nadine Schmit contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Molestie psicologiche — Doveri di assistenza — Obbligo di motivazione — Mancato inserimento di documenti nel fascicolo del personale)	16

2005/C 171/29	Sentenza del Tribunale di primo grado, 10 maggio 2005, Nella causa T-193/03, Giuseppe Piro contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Rapporto informativo — Motivazione — Ricorso per il risarcimento dei danni — Danno morale) 17	17
2005/C 171/30	Sentenza del Tribunale di primo grado, 11 maggio 2005, nel procedimento T-390/03: CM Capital Markets Holding SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio figurativo anteriore comprendente l'espressione “capital markets CM” — Domanda di marchio comunitario figurativo comprendente l'elemento “CM” — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») 17	17
2005/C 171/31	Sentenza del Tribunale di primo grado, 26 aprile 2005, nella causa T-395/03, Sophie Van Weyenbergh contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Riapertura di un concorso interno — Mancata iscrizione nell'elenco degli idonei) 18	18
2005/C 171/32	Sentenza del Tribunale di primo grado, 4 maggio 2005, nella causa T-398/03, Jean-Pierre Castets contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Art. 78 dello statuto — Pensione di invalidità — Calcolo dell'importo della pensione — Trattamento di riferimento) 18	18
2005/C 171/33	Sentenza del Tribunale di primo grado, 26 aprile 2005, nella causa T-431/03, Liam O'Bradaigh contro Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Riapertura di un concorso interno — Mancata iscrizione nell'elenco degli idonei) 19	19
2005/C 171/34	Sentenza del Tribunale di primo grado, 4 maggio 2005, nella causa T-22/04: Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario Westlife — Marchio nazionale anteriore West — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni) 19	19
2005/C 171/35	Sentenza del Tribunale di primo grado, 4 maggio 2005, nella causa T-30/04, João Andrade Sena contro Agenzia europea della sicurezza aerea (AESA) (Personale dell'AESA — Rigetto di candidatura al posto di direttore esecutivo — Procedimento di assunzione — Motivazione — Errore manifesto di valutazione — Principio di buona amministrazione) 19	19
2005/C 171/36	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 10 marzo 2005, nelle cause riunite T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, da T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, da T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00: Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl, e a., contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità») 20	20
2005/C 171/37	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado, 27 aprile 2005, nella causa T-34/05 R, Makhteshim-Agan Holding BV e a. contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Ricorso in carenza — Ricevibilità — Direttiva 91/414/CEE) 22	22
2005/C 171/38	Causa T-122/05: Ricorso del sig. Robert Benkő e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 marzo 2005 22	22
2005/C 171/39	Causa T-128/05: Ricorso della Société des Plantations de Mbanga «SPM» contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2005 23	23
2005/C 171/40	Causa T-151/05: Ricorso del Nederlandse Vakbond Varkenshouders e altri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 aprile 2005 24	24

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2005/C 171/41	Causa T-157/05: Ricorso della Deutsche Telekom AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 25 aprile 2005	25
2005/C 171/42	Causa T-158/05: Ricorso della Trek Bicycle Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), proposto il 22 aprile 2005	25
2005/C 171/43	Causa T-159/05: Ricorso della Unipor-Ziegel Marketing GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) proposto il 22 aprile 2005	26
2005/C 171/44	Causa T-160/05: Ricorso di Dag Johansson e a. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 14 aprile 2005	27
2005/C 171/45	Causa T-162/05: Ricorso di Dirk Grijseels e Ana Lopez García contro il Comitato economico e sociale europeo proposto il 18 aprile 2005	27
2005/C 171/46	Causa T-164/05: Ricorso di Johan de Geest contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 13 aprile 2005	28
2005/C 171/47	Causa T-168/05: Ricorso della Arkema contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 aprile 2005	28
2005/C 171/48	Causa T-169/05: Ricorso di Jean-Louis Giraudy contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 20 aprile 2005	29
2005/C 171/49	Causa T-170/05: Ricorso di Renate AMM e 14 altri contro il Parlamento europeo proposto il 18 aprile 2005	30
2005/C 171/50	Causa T-172/05: Ricorso della Armacell Enterprise GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 29 aprile 2005	30
2005/C 171/51	Causa T-174/05: Ricorso di Elf Aquitaine contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005	31
2005/C 171/52	Causa T-175/05: Ricorso dell'Akzo Nobel NV, dell'Akzo Nobel Nederland BV, dell'Akzo Nobel AB, dell'Akzo Nobel Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Base Chemicals AB e dell'Eka Chemicals AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005	32
2005/C 171/53	Causa T-181/05: Ricorso proposto il 10 maggio 2005 dalla Citicorp e Citibank, N. A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)	33
2005/C 171/54	Causa T-183/05: Ricorso di Julie Samnadda contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 maggio 2005	33
2005/C 171/55	Causa T-190/05: Ricorso della The Sherwin-Williams Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 maggio 2005	34
2005/C 171/56	Causa T-194/05: Ricorso proposto il 9 maggio 2005 dalla società Teletech Holdings Inc. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)	34



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2005/C 171/57	Cancellazione dal ruolo della causa T-398/02	35
2005/C 171/58	Cancellazione dal ruolo della causa T-441/03	35
2005/C 171/59	Cancellazione dal ruolo della causa T-244/04	35
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
2005/C 171/60	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 155 del 25.6.2005	36

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

10 maggio 2005

nel procedimento C-400/99: Repubblica italiana contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Misure nei confronti di imprese di trasporto marittimo — Contratti di servizio pubblico — Mancanza di aiuto, aiuto esistente o nuovo aiuto — Avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Obbligo di sospensione»)

(2005/C 171/01)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-400/99, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 18 ottobre 1999, Repubblica italiana (agenti: inizialmente sig. U. Leanza, successivamente sig. I.M. Braguglia, assistiti dai sigg. P.G. Ferri e M. Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra E. De Persio, D. Triantafyllou e V. Di Bucci), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La decisione della Commissione, notificata alle autorità italiane con lettera 6 agosto 1999, SG(99) D/6463, di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE in relazione all'aiuto di Stato C 64/99 (ex NN 68/99) è annullata in quanto implicava, fino alla notifica alle autorità italiane della decisione di conclusione del procedimento relativo all'impresa interessata [decisione della Commissione 21 giugno 2001, C(2001) 1684, ovvero decisione della Commissione 16 marzo 2004, C(2004) 470 def.], la sospensione del regime fiscale applicato all'approvvigionamento di carburante e di oli lubrificanti per le navi del Gruppo Tirrenia di Navigazione.

2 Il ricorso è respinto per il resto.

3 Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C del 22.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

3 maggio 2005

nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce): procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e a. ⁽¹⁾

(«Diritto societario — Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) — Art. 6 della prima direttiva 68/151 — Requisito dell'adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario»)

(2005/C 171/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C-387/02 e C-403/02) e dalla Corte d'appello di

Lecce (causa C-391/02), con ordinanze 26, 29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre, il 12 e l'8 novembre 2002, nei procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi (causa C-387/02), Sergio Adelchi (causa C-391/02), Marcello Dell'Utri e a. (causa C-403/02), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lohmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 3 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In circostanze come quelle in questione nelle cause principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.

(¹) GU C 19 del 25.01.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-104/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam): St. Paul Dairy Industries NV contro Unibel Exser BVBA (¹)

(Convenzione di Bruxelles — Provvedimenti provvisori o cautelari — Audizione di testi)

(2005/C 171/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa C-104/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione 12 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2003, nella causa tra **St. Paul Dairy Industries NV contro Unibel Exser BVBA**, la Corte (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» un provvedimento che ordina l'audizione di un teste allo scopo di permettere all'attore di valutare l'opportunità di un'eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-410/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/95/CE — Orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 171/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-410/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1° ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra K. Banks e sig. K. Simonsson) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia assistito dal sig. A. Cingolo), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, 7, 8, n. 2, e 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/95/CE, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2 Per il resto, il ricorso è respinto.

3 La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 304 del 13.12.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-31/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)

(2005/C 171/05)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa C-31/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks e sig. F. Castillo de la Torre) contro Regno di Spagna (agente: sig. M. Muñoz Pérez), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský (relatore), e A. O. Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2 Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 71 del 20.3.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

12 maggio 2005

nella causa C-42/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (¹)

(Afta epizootica — Regolamento (CE) n. 1046/2001 — Concessione di aiuto in occasione della consegna di animali ai fini della loro eliminazione — Livello dell'aiuto fissato in rapporto al peso medio degli animali per partita)

(2005/C 171/06)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-42/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 23 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2004, nella causa **Maatschap J.B. en R.A.M. Elshof** contro **Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig.K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nozione di «partita», ai sensi dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 2001, n. 1046, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi, si riferisce all'insieme dei vitelli che sono consegnati, ai fini della loro eliminazione, da un produttore nel corso di un unico e medesimo giorno nell'ambito di una sola e stessa operazione di vendita.

(¹) GU C 85 del 03.04.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

12 maggio 2005

nella causa C-99/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Mancata attuazione»)

(2005/C 171/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-99/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e R. Amorosi), contro Repubblica italiana (agenti: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. Fiengo), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. K. Lenaerts, presidente di sezione, K. Schieman e E. Juhász (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2 La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 94 del 17.4.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-157/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE — Discariche di Punta de Avalos e di Olvera)

(2005/C 171/08)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa C-157/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 marzo 2004, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig.ri G. Valero Jordana e M. Konstantinidis) contro **Regno di Spagna** (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea) la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sig.ri C. Gulmann e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: M. R. Grass, ha pronunciato il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per assicurare l'applicazione degli artt. 4, 8, 9, e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle dette direttive con riguardo alla discarica non controllata situata nella zona di Punta de Avalos nell'isola la Gomera (Comunità autonoma delle Canarie).

2. Il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per assicurare l'applicazione degli artt. 4, 8, 9 e 13 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva con riguardo alla discarica non controllata di Olvera, nella provincia di Cadice (Comunità autonoma di Andalousia).

3. Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 106 del 30.04.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nella causa C-186/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Pierre Housieaux contro Délégues du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (¹)

(Direttiva 90/313/CEE — Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente — Richiesta di informazioni — Obbligo di motivazione in caso di rifiuto — Termine perentorio — Silenzio di un'autorità pubblica durante la decorrenza del termine per la risposta — Silenzio-rifiuto — Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva)

(2005/C 171/09)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento C-186/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) con decisione 10 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2004, nella causa **Pierre Housieaux contro Délégues du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale**, con l'intervento di: **Société de développement régional de Bruxelles (SDRB), Batipont Immobilier SA (BPI), Immomills Louis de Waele Development SA (ILDWD)**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris, G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 21 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il termine di due mesi previsto dall'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di

accesso all'informazione in materia di ambiente, è un termine perentorio.

2) La decisione di cui all'art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere proposto un ricorso giurisdizionale o amministrativo dall'autore della richiesta di informazioni, è la decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall'autorità pubblica competente a pronunciarsi su tale richiesta.

3) Il combinato disposto dell'art. 3, n. 4, e dell'art. 4 della direttiva 90/313 non si oppone, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, a una normativa nazionale secondo la quale, ai fini della concessione di una tutela giurisdizionale effettiva, si ritiene che il silenzio dell'autorità pubblica per un periodo di due mesi faccia sorgere una decisione implicita di rigetto che può costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale o amministrativo in conformità dell'ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, il detto art. 3, n. 4, si oppone a che una tale decisione non sia accompagnata da una motivazione al momento della scadenza del termine di due mesi. In tale contesto la decisione implicita di rigetto dev'essere considerata viziata da illegittimità.

(¹) GU C 156 del 12.06.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta sezione)

4 maggio 2005

nella causa C-335/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 171/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-335/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 30 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro la Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), la Corte (Quinta sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 4 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*

2. *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 239 del 25.09.2004

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 14 aprile 2005

(Causa C-167/05)

(2005/C 171/11)

(Lingua processuale: lo svedese)

Il 14 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia. La ricorrente è rappresentata dai sigg. L. Ström van Lier e K. Gross, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare che il Regno di Svezia, nell'applicare imposte interne tali da proteggere indirettamente la birra, che è principalmente prodotta in Svezia, rispetto al vino che viene soprattutto importato da altri Stati membri, ha violato gli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 90, secondo comma, del Trattato CE;

2) condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le bevande alcoliche sono vendute in Svezia al singolo consumatore attraverso un monopolio al dettaglio di proprietà dello Stato, la Systembolag AB. La «birra forte», cioè la birra con una gradazione alcolica superiore al 3,5 %, e i vini sono venduti

attraverso la Systembolag AB. Vini meno alcolici, compresi in una categoria di prezzo intermedia, sono considerati sostituibili alla birra forte.

Sulla birra viene riscossa un'accisa sull'alcole che in media e in percentuale è significativamente inferiore all'accisa comparativamente riscossa sul vino. Non sono stati addotti dei motivi per giustificare tale differenza nelle accise. La differenza nella tassazione ha conseguenze sul prezzo dei rispettivi prodotti. La differenza di prezzo è incrementata dal fatto che sul prodotto viene applicato un'IVA del 25 %.

L'effetto dell'imposta sul prezzo dei rispettivi prodotti è idoneo a sviare la concorrenza tra i beni, e le accise interne sono tali da rafforzare modelli nazionali di consumo, da ridurre il consumo potenziale di vino e quindi mirano a proteggere indirettamente la birra a svantaggio del vino.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 aprile 2005

(Causa C-180/05)

(2005/C 171/12)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Wouter Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non applicando le disposizioni sul diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE (¹), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1 e 5 della suddetta direttiva.

2. condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Prima dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento granducale recante esecuzione dell'art. 65 della legge 18 aprile 2001 sui diritti d'autore, la remunerazione per prestito pubblico, richiesta dall'art. 5, n. 1, della direttiva 92/100/CEE come condizione di deroga al diritto esclusivo previsto all'art. 1 della medesima direttiva, non ha avuto efficacia. Gli artt. 1 e 5 della direttiva 92/100 non sono quindi stati correttamente applicati.

(¹) GUCE L 346, pag. 81.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 aprile 2005

(Causa C-181/05)

(2005/C 171/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e M. Konstantinidis, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, n. 4, 5, n. 4, e 4, n. 2, lett. A), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (¹), non avendo correttamente attuato tali disposizioni nell'ordinamento tedesco;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il § 1, n. 3, prima frase, del regolamento della Repubblica federale di Germania sui veicoli fuori uso sarebbe in contrasto con

le disposizioni della direttiva 2000/53/CE, in quanto l'art. 3, n. 1, di tale direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, n. 1, vige per tutti i veicoli delle classi M1 o N1, nonché per i veicoli speciali. Le disposizioni del regolamento tedesco sui veicoli fuori uso varrebbero invece per i veicoli speciali solo fino ad un peso massimo di 3,5 tonnellate. L'art. 3, n. 4, della direttiva esclude i veicoli speciali dalle disposizioni sul reimpiego e sul recupero, ma non dai divieti relativi a sostanze. In base alle dette disposizioni, sarebbero le caratteristiche del prodotto finale a determinare l'ambito di applicazione: quindi, se il veicolo speciale in seguito a modifica soddisfa i requisiti della classe M1, esso deve necessariamente rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/53. La limitazione dell'efficacia in base al peso complessivo sarebbe pertanto in contrasto con la direttiva.

Il § 1, n. 3, terza frase, del regolamento tedesco sui veicoli fuori uso esclude dai materiali vietati «i rivestimenti, i pezzi di ricambio e le altre attrezzature necessarie per l'uso speciale». Tale deroga non è prevista dalla direttiva, in quanto la sua disposizione relativa vige per tutti i materiali e pezzi di ricambio la cui finalità principale consiste nell'impiego nei veicoli coperti dalla direttiva, ivi compresi i materiali e i pezzi di ricambio necessari per l'uso speciale.

Ai sensi del § 3, n. 4, del regolamento sui veicoli fuori uso, il principio della raccolta gratuita non vale qualora il veicolo fuori uso non sia registrato secondo le disposizioni del procedimento tedesco di registrazione, qualora il veicolo fuori uso sia stato registrato secondo le disposizioni del procedimento tedesco di registrazione meno di un mese prima, qualora il libretto di circolazione non sia stato consegnato, oppure qualora il veicolo fuori uso sia un veicolo della classe M1 o N1 che non è stato prodotto e autorizzato in serie e secondo un unico procedimento. Queste deroghe non sono previste dalla direttiva.

Il § 8, n. 2, del regolamento sui veicoli fuori uso limita i materiali vietati di cui all'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva ai veicoli immessi in commercio dopo il 1° luglio 2003, nonché ai materiali e pezzi di ricambio per tali veicoli. Tuttavia, poiché il divieto previsto dalla direttiva si estende a tutti i materiali e pezzi di ricambio immessi in commercio dopo il 1° luglio 2003, tale disposizione del regolamento tedesco sui veicoli fuori uso è in contrasto con la direttiva. Il fatto che con le decisioni 2002/525 e 5006/63 siano state previste deroghe ulteriori rispetto a quelle inizialmente contenute nell'allegato II della direttiva non può giustificare una diversa interpretazione dell'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva, in quanto la necessità per tali deroghe si è manifestata solo in seguito alla sua adozione.

Il conflitto sopra menzionato della normativa tedesca continuerebbe a sussistere dopo la scadenza dei termini delle deroghe temporanee. Le finalità della direttiva, cioè ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai veicoli fuori uso ed evitare, per quanto possibile, la produzione di rifiuti, potrebbero essere conseguite al meglio attraverso un'interpretazione più restrittiva dell'art. 4, n. 2, lett. a).

(¹) GU L 269, pag. 34

considera che la circostanza che il monopolio al dettaglio sia l'unico ad avere il diritto di effettuare l'importazione privata su richiesta del cliente costituisce un ostacolo agli scambi da valutarsi in base agli artt. 28 e 30 CE. Il governo svedese, dal canto suo, afferma che il divieto d'importazione privata costituisce un elemento dell'esistenza e del funzionamento del monopolio al dettaglio da valutarsi in base all'art. 31 CE e che, in quanto tale, non può essere ritenuto discriminatorio o diretto a sviare la concorrenza tra gli Stati membri, e, in subordine, che esso è conforme allo scopo e proporzionale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 25 aprile 2005

(Causa C-186/05)

(2005/C 171/14)

(Lingua processuale: lo svedese)

Il 25 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia. La ricorrente è rappresentata dai sigg. L. Ström van Lier e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno di Svezia ha violato l'art. 28 del Trattato istitutivo delle Comunità europee nell'impedire l'importazione di bevande alcoliche da parte di privati attraverso intermediari indipendenti o spedizione commerciale, senza che ciò possa essere ritenuto giustificato ai sensi dell'art. 30 CE
- 2) condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'art. 28 CE non consente che la Svezia impedisca in generale l'importazione da parte di privati di bevande alcoliche attraverso intermediari indipendenti o spedizione commerciale. La Commissione ritiene inoltre che l'ostacolo agli scambi non possa essere giustificato ai sensi dell'art. 30 CE da ragioni attinenti alla tutela della salute pubblica, con riferimento alle motivazioni sottostanti: 1) limitare la ricerca del profitto da parte dei privati, 2) limitare la disponibilità di bevande alcoliche o 3) necessità di introdurre controlli d'età, e che, comunque, le misure non siano necessarie o proporzionali rispetto allo scopo indicato. La Commissione

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Areios Pagos (Grecia), con ordinanza 1° aprile 2005 nel procedimento Georgios Agorastoudis e a. (causa C-187/05), Panou e a. (causa C-188/05), Kotsambougioukis e a. (causa C-189/05) e Akritopoulos e a. (causa C-190/05) contro Goodyear Ellás ABEE S.p.A.

(Cause riunite C-187/05, C-188/05, C-189/05 e C-190/05)

(2005/C 171/15)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 1° aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 aprile 2005, nel procedimento Georgios Agorastoudis e a. (causa C 187/05), Panou e a. (causa C-188/05), Kotsambougioukis e a. (causa C-189/05) e Akritopoulos e a. (causa C-190/05) contro Goodyear Ellás ABEE S.p.A, l'Areios Pagos, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Premesso che non è prevista nell'ordinamento (nazionale) ellenico una previa decisione giudiziaria per la cessazione definitiva dell'impresa o dello stabilimento per sola volontà del datore di lavoro: se, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 75/129/CEE (¹), le disposizioni di tale direttiva si applichino ai licenziamenti collettivi provocati dalla cessazione definitiva del funzionamento di un'impresa o di uno stabilimento decisa autonomamente dal datore di lavoro, senza essere stata preceduta da una decisione giudiziaria al riguardo.

(¹) GU L 48, del 22.2.1975, pag. 29.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro il Regno del Belgio, proposto il 10 maggio 2005****(Causa C-204/05)**

(2005/C 171/16)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 e 30 del Trattato CE, imponendo, in Belgio, un'autorizzazione ai distributori di dispositivi medici della classe 1 stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e obbligando i medici, gli psicologi, i paramedici e gli operatori sociali, qualora operino a titolo professionale presso un centro specializzato, a rifornirsi di materiale sterile da farmacie o da distributori, commercianti all'ingrosso, importatori e fabbricanti autorizzati dal Ministero della sanità;
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta la normativa vigente in Belgio che impone ai distributori di avere un'autorizzazione allorché intendono vendere materiali sterili con il marchio CE a medici, infermieri, psicologi, paramedici od operatori sociali. Tale obbligo vale indistintamente per tutti i distributori stabiliti in Belgio o in un altro Stato membro. Esso però ostacola la vendita di tali dispositivi medici a questo pubblico specifico da parte di distributori stabiliti fuori del Belgio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sozialgericht Berlin (Germania) con ordinanza 11 aprile 2005, nel procedimento ITC Innovative Technology Center GmbH contro Bundesagentur für Arbeit**(Causa C-208/05)**

(2005/C 171/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 11 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 maggio 2005, nel procedimento ITC Innovative Technology Center GmbH contro Bundesagentur für Arbeit, il Sozialgericht Berlin, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un'interpretazione del § 421g, n. 1, seconda frase, del terzo libro del Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung (Codice previdenziale e di promozione del lavoro-SGB III), nel senso che per impiego soggetto alle assicurazioni sociali debba intendersi soltanto un impiego rientrante nell'ambito di validità del Sozialgesetzbuch, violi il diritto alla libera circolazione tutelato dal diritto comunitario, in particolare ai sensi degli artt. 18 e 39 del Trattato CE e degli artt. 3 e 7 del regolamento CEE 1612/68 ⁽¹⁾;
- 2) a) se sia possibile e necessario interpretare la disposizione in modo conforme al diritto comunitario, al fine di evitare un eventuale contrasto provocato conformemente al punto 1;

b) nel caso in cui non fosse possibile o necessaria un'interpretazione conforme al diritto comunitario: se il § 421g, n. 1, seconda frase, SGB III, violi il diritto alla libera circolazione tutelato dal diritto comunitario;

- 3) se l'interpretazione del § 421g, n. 1, seconda frase, SGB III, nel senso che per impiego soggetto alle assicurazioni sociali debba intendersi soltanto un impiego rientrante nell'ambito di validità del Sozialgesetzbuch, violi il diritto alla libera prestazione dei servizi e alla libera concorrenza tutelato dal diritto comunitario, in particolare ai sensi degli artt. 49, 50 e 87 in combinato disposto con gli artt. 81, 85, 86 del Trattato CE, o altre norme di diritto comunitario;
- 4) a) se sia possibile e necessario interpretare la disposizione in modo conforme al diritto comunitario, al fine di evitare l'eventuale contrasto di cui al punto 3;
- b) nel caso in cui non sia possibile o necessaria un'interpretazione conforme al diritto comunitario: se il § 421g, n. 1, seconda frase, SGB III, trasgredisca il diritto comunitario, in quanto la libera circolazione del lavoratore non venga tutelata.

(¹) GU L 257, pag. 2.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 13 maggio 2005

(Causa C-209/05)

(2005/C 171/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 13 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Condou e dal sig. Wolfgang Bogensberger, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

L'istituzione ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6 e 8 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE (¹), per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, in quanto il detto Stato membro, nel rifiutare il visto a cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il loro diritto di libera circolazione,

- non indica i motivi di tale rifiuto in forma precisa, sufficientemente dettagliata e completa, neppure nel caso in cui non sussistano motivi di sicurezza dello Stato che ostino a tale comunicazione;
 - non concede agli interessati la possibilità di proporre, contro la decisione di diniego del visto, quei mezzi di ricorso cui hanno diritto i cittadini nazionali nei confronti degli atti amministrativi;
- b) condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La direttiva 64/221/CEE impone agli Stati membri svariati obblighi quanto alle norme adottate per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica in relazione alle persone ricadenti nell'ambito di applicazione ratione personae della direttiva stessa, in particolare per quanto riguarda la motivazione delle decisioni ed i mezzi di ricorso proponibili contro tali decisioni. Ai sensi dell'art. 6 della detta direttiva, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il diniego di rilascio di un visto ad un familiare di un cittadino dell'Unione, debbono essere portati a conoscenza dell'interessato. A norma del successivo art. 8, l'interessato cui sia stato negato un visto deve avere assicurata la possibilità di esperire contro la decisione almeno i medesimi ricorsi consentiti ai cittadini avverso gli atti amministrativi.

La Commissione sostiene che alcune disposizioni della legge austriaca sugli stranieri non sono conformi alle sopra citate prescrizioni di diritto comunitario contenute nella direttiva.

La detta istituzione rileva come, ai sensi del § 93, n. 2, della legge, la decisione possa essere adottata soltanto in forma scritta, dietro domanda della parte presentata per iscritto oppure oralmente e poi messa a verbale, e sia sufficiente indicare nella motivazione le norme di legge pertinenti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 della direttiva, sugli Stati membri incomberebbe un obbligo di motivazione automatico: infatti, la motivazione non potrebbe essere fatta dipendere né dalla situazione di urgenza né dalle istanze dell'interessato. La semplice indicazione delle norme applicate non soddisferebbe inoltre i requisiti che una motivazione deve possedere: infatti, in caso di decisione di diniego, un semplice rinvio alle disposizioni di legge applicate non costituirebbe un'informazione sufficiente in merito alle ragioni del diniego stesso. Anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergerebbe la necessità di una motivazione precisa, sufficientemente dettagliata e completa, affinché l'interessato possa difendersi dinanzi alla decisione a lui sfavorevole e tutelare adeguatamente i propri interessi.

La Commissione osserva poi come, ai sensi del § 94, n. 2, della legge austriaca sugli stranieri, non sia ammessa impugnazione contro il diniego o la dichiarazione di invalidità di un visto. A suo avviso, tale disposizione viola l'obbligo sancito dall'art. 8 della direttiva, ai sensi del quale l'interessato deve avere la possibilità di proporre i mezzi di ricorso consentiti ai cittadini dinanzi agli atti amministrativi, senza riguardo al fatto che si tratti di ricorsi dinanzi ad autorità amministrative o ad organi giurisdizionali. L'istituzione ricorrente afferma che è priva di pregio l'allegazione della Repubblica d'Austria secondo cui nel presente contesto la mancata previsione di mezzi di ricorso sarebbe giustificata per il fatto che né il diniego di un visto né la dichiarazione di invalidità del medesimo produrrebbero effetti eccedenti il singolo atto e che la presentazione di una nuova domanda costituirebbe un mezzo più efficace e rapido rispetto ad un ricorso contro la decisione. La Commissione rileva infatti come la presentazione di una nuova domanda comporti il rischio che la decisione oggettivamente errata venga reiterata sic et simpliciter.

(¹) GU L 56, pag. 850.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 20 maggio 2005

(Causa C-226/05)

(2005/C 171/19)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 20 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Dr. Bernhard Schima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno all'obbligo ad essa incombente di dare piena attuazione alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE sul controllo

dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (¹), in quanto

- in violazione dell'art. 24, n. 1, non ha adottato alcuna disposizione di attuazione della direttiva nell'ambito della legge sulle sostanze minerali e della legge sugli esplosivi del Bund nonché della legge di Salisburgo sull'economia dell'energia elettrica;
- non ha dato attuazione all'art. 11 relativo a piani di emergenza esterni nell'ambito dei Land Burgenland, Salzburg, Steiermark e Tirol;
- non ha attuato l'art. 12 della direttiva nell'ambito del Land Oberösterreich, e
- non ha attuato l'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva nell'ambito dei Land Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Tirol e Vorarlberg,

oppure in tutti questi casi non ha comunicato alla Commissione alcuna disposizione di attuazione;

2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Ai sensi dell'art. 24, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, questa doveva essere recepita dagli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, quindi entro il 3 febbraio 1999. La trasposizione della direttiva incombe in Austria in parte al Bund e in parte ai Länder.

Secondo la Commissione la trasposizione della direttiva nella Repubblica d'Austria è incompleta o insufficiente: in importanti settori sussistono ancora lacune di trasposizione e le disposizioni di attuazione sono in parte inferiori a quanto richiesto dalla direttiva.

A livello del diritto federale la trasposizione nell'ambito della legge sulle sostanze minerali e sugli esplosivi ancora non esiste, così come avviene a livello di Land per la trasposizione della direttiva nell'ambito della legge di Salisburgo sull'economia dell'energia elettrica.

L'art. 11, n. 1, della direttiva — predisposizione di un piano di emergenza esterna per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento — non è stato recepito nell'ambito dei Land Burgenland, Salzburg, Steiermark e Tirol.

L'art. 12 della direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di tener conto, nelle loro politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti, degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Gli Stati membri sono tenuti a controllare l'insediamento di nuovi stabilimenti e a stabilire opportune procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione di queste politiche. Alla Commissione non è pervenuta alcuna misura di attuazione dell'art. 12 per il Land Oberösterreich.

L'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva richiede che gli Stati membri, relativamente al cosiddetto «effetto domino», prevedano una collaborazione alla diffusione di informazioni alla popolazione nonché all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni. Questa disposizione non è stata finora attuata nell'ambito dei Land Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Tirol e Vorarlberg.

(¹) GU L 10, pag. 13

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 maggio 2005

(Causa C-232/05)

(2005/C 171/20)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Christophe Giolito, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica francese, non avendo eseguito, nel termine previsto, la decisione della Commissione 12

luglio 2000 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (aiuto di Stato CR 38/1998, ex NN 52/1998, GU L 12, del 15 gennaio 2002, pag.1), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 249, quarto comma, CE e degli artt. 2 e 3 della detta decisione;

2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le autorità francesi non hanno realizzato quanto necessario a garantire un'esecuzione corretta, immediata ed effettiva della decisione secondo le loro procedure nazionali, in violazione dell'art. 14, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] CE (¹), il quale prevede che lo Stato membro adotti tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. La decisione del giudice nazionale è contraria all'obbligo che grava sullo stesso di dare ad un effetto utile al diritto comunitario e il diritto francese non offre la possibilità di adottare misure provvisorie, il che non consente di compensare l'effetto automatico della sospensione del giudizio.

Il comportamento delle autorità francesi appare contrario all'obbligo di leale cooperazione quale definito dall'art. 10 CE. Infatti, la Francia non ha risposto alla lettera della Commissione del 21 novembre 2003, malgrado tre solleciti e una riunione riepilogativa dei casi francesi di recupero di aiuti di Stato tenutasi tra i servizi della DG «Concorrenza» della Commissione e le autorità francesi. In particolare la Commissione non ha mai ottenuto dalla Francia, nonostante reiterate richieste, una copia dell'ordinanza di sospensione del giudizio. La Commissione resta conseguentemente nel dubbio relativamente al preciso svolgimento della procedura di recupero. Tale dubbio è inoltre rafforzato dal fatto che da informazioni ottenute ufficiosamente dalla Commissione nel luglio 2000 risulterebbe che l'ordinanza di sospensione del giudizio non sarebbe mai stata emessa, contrariamente alle affermazioni delle autorità francesi. Pertanto la Commissione si trova nell'impossibilità di trattare il caso di recupero in uno spirito di leale cooperazione quale definito dalla giurisprudenza della Corte.

(¹) GU L 83, pag. 1

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 maggio 2005

nelle cause riunite T-111/01 e T-133/01, Saxonia Edelmetalle GmbH e J. Riedemann in qualità di commissario liquidatore della società ZEMAG GmbH contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Ristrutturazione — Utilizzo abusivo di aiuti di Stato — Recupero degli aiuti — Art. 88, n. 2, CE — Regolamento (CE) n. 659/1999)

(2005/C 171/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-111/01 e T-133/01, **Saxonia Edelmetalle GmbH**, con sede in Haslbrücke (Germania), rappresentata dall'avv. P. von Woedtke, e **J. Riedemann in qualità di commissario liquidatore della società ZEMAG GmbH**, in liquidazione, con sede in Zeitz (Germania), rappresentata dall'avv. U. Vahlhaus, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. V. Kreuzschitz e V. Di Bucci, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 28 marzo 2001, 2001/673/CE, relativa all'aiuto di Stato, concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (GU L 236, pag. 3), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Jaeger e P. Mengozzi, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro e dal sig. F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 11 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 L'art. 3 della decisione della Commissione 28 marzo 2001, 2001/673/CE, relativa all'aiuto di Stato, concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahr-

zeugwerk GmbH), è annullato, in quanto impone alla Repubblica federale di Germania il recupero di un importo pari a DEM 3 195 559, inclusi i relativi interessi, presso la società Saxonia Edelmetalle GmbH e di un importo totale di aiuti pari a DEM 6 496 271, inclusi i relativi interessi, presso la società Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH.

2 Per il resto, il ricorso è respinto.

3 La Commissione è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa T-111/01.

⁽¹⁾ GU C 227 dell'11.8.2001

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 maggio 2005

nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, Naipes Heraclio Fournier, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedura di nullità — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una spada di un gioco di carte — Marchio figurativo consistente nella rappresentazione di un cavallo di bastoni di un gioco di carte — Marchio figurativo consistente nella rappresentazione di un re di spade di un gioco di carte — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94»)

(2005/C 171/22)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, Naipes Heraclio Fournier, SA, con sede in Vitoria (Spagna), rappresentata dall'avv. E. Armijo Chávarri, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: inizialmente sig. J. Crespo Carrillo, successivamente sigg. O. Montalto e I. de Medrano Caballero), controinteressato

nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: France Cartes SAS, con sede in Saint Max (Francia), rappresentata dall'avv. C. de Haas, avente ad oggetto un ricorso proposto contro tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 28 febbraio 2002 (procedimenti R 771/2000-2, R 770/2000-2 e R 766/2000-2), relative ai procedimenti di annullamento tra la Naipes Heraclio Fournier, SA, e la France Cartes SAS, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, l'11 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 *I ricorsi sono respinti.*

2 *Le conclusioni dell'interveniente dirette ad ottenere la condanna della ricorrente alle spese sono dichiarate irricevibili, per quanto riguarda le spese sostenute dinanzi alla divisione di annullamento.*

3 *La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e al resto delle spese dell'interveniente.*

4 *Le restanti conclusioni dell'interveniente sono respinte.*

(¹) GU C 180 del 27.7.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 maggio 2005

nel procedimento T-359/02: Chum Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Marchio denominativo STAR TV — Opposizione del titolare del marchio figurativo internazionale STAR TV — Diniego di registrazione»)

(2005/C 171/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-359/02, Chum Ltd, con sede a Toronto (Canada), rappresentata dall'avv. J. Gilbert, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig. P. Bullock e sig.ra S. Laitinen), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Star TV AG, con sede in Schlieren (Svizzera), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 settembre 2002, (procedimento R 1146/2000 2), relativa ad un procedimento di

opposizione tra la Chum Ltd e la Star TV AG, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg. H. Legal, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 4 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 *Il ricorso è respinto.*

2 *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 19 del 25.1.2003.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 maggio 2005

nella causa T-25/03, Marco de Stefano contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Diplomi richiesti»)

(2005/C 171/24)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-25/03, Marco de Stefano, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e G. Verbrugge, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re H. Tserpa-Lacombe e L. Lozano Palacios, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso 8 aprile 2002, EUR/A/166/01, per la costituzione di una riserva per l'assunzione di amministratori (A7/A6) nel settore contabile, che respinge la candidatura del ricorrente, nonché, in via subordinata, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg. H. Legal, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, l'11 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 *Il ricorso è respinto.*

2 *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 83 del 5.4.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 maggio 2005

nel procedimento T-21/03: Grupo Sada, pa, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "GRUPO SADA" — Marchio nazionale figurativo anteriore contenente l'elemento denominativo "sadia" — Parziale diniego di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 171/25)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nel procedimento T-31/03, Grupo Sada, pa, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. Aguilar De Armas e J. Marrero Ortega, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.ra J. García Murillo e sig. G. Schneider), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Sadia, SA, con sede in Concordia (Brasile), rappresentata dagli avv.ti J. García del Santo e P. García Cabrerizo, avente ad oggetto un ricorso d'annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2002 (procedimento R 567/2001-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Sadia, SA, e la Grupo Sada, pa, SA, Il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'11 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 aprile 2005

nelle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03: Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti le decisioni del Consiglio relative alla lotta al terrorismo — Eccezioni riguardanti la tutela dell'interesse pubblico — Pubblica sicurezza — Relazioni internazionali — Accesso parziale — Motivazione — Diritti della difesa)

(2005/C 171/26)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, **Jose Maria Sison**, residente in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz e D. Gurses, contro **Consiglio dell'Unione europea**, rappresentato dai sigg. M. Vitsentzatos, M. Bauer e M. Bishop, avente ad oggetto l'annullamento delle tre decisioni del Consiglio 21 gennaio, 27 febbraio e 2 ottobre 2003, che negano l'accesso a documenti riguardanti le decisioni del Consiglio 28 ottobre 2002, 12 dicembre 2002 e 27 giugno 2003, rispettivamente, 2002/848/CE, 2002/974/CE e 2003/480/CE, che attuano l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, le decisioni 2002/460/CE, 2002/848/CE e 2002/974/CE, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 26 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 I ricorsi nelle cause T-110/03 e T-150/03 sono respinti.

2 Il ricorso nella causa T-405/03 è dichiarato parzialmente irricevibile e, per il resto, è respinto.

3 Il ricorrente è condannato alle spese relative alle cause T-110/03, T-150/03 e T-405/03.

⁽¹⁾ GU C 146 del 21.6.2003.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 aprile 2005

nella causa T-141/03, Sniace, SA contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuto di Stato — Prestito di partecipazione — Interesse ad agire — Irricevibilità»)

(2005/C 171/27)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-141/03, Sniace, SA, con sede in Madrid (Spagna) rappresentata dall'avv. J. Baró Fuentes, sostenuta da Regno di Spagna (agenti: sig.ra N. Díaz Abad, con domicilio eletto in Lussemburgo), contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. F. Santaolalla Gadea e J. Buendía Sierra, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/284/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di Sniace SA (GU 2003, L 108, pag. 35), il Tribunale (Terza Sezione Ampliata), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger, F. Dehousse, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è irricevibile.

2 La ricorrente è condannata alle spese.

3 Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 19.7.2003.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 maggio 2005

nella causa T-144/03, Nadine Schmit contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Molestie psicologiche — Doveri di assistenza — Obbligo di motivazione — Mancato inserimento di documenti nel fascicolo del personale)

(2005/C 171/28)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-144/03, Nadine Schmit, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Ispra (Italia), rappresentata dagli avv.ti P.-P. Van Gehuchten e P. Jadoul, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra L. Lozano Palacios, assistiti dagli avv.ti D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2002, che rifiuta di ritirare taluni documenti asseritamente diffamatori dal fascicolo personale della ricorrente, negando l'esistenza di scritti calunniosi nei suoi confronti e rigettando l'esistenza di qualsiasi danno in relazione ai rapporti informativi e agli esercizi di promozione e, dall'altra, e se necessario, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del medesimo giorno che rifiuta di registrare la «domanda precontenziosa» presentata dalla ricorrente il 28 giugno 2002, il Tribunale (terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 4 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 19.7.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 maggio 2005

Nella causa T-193/03, Giuseppe Piro contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Rapporto informativo — Motivazione — Ricorso per il risarcimento dei danni — Danno morale)

(2005/C 171/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-193/03, Giuseppe Piro, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Wezembeek Oppem (Belgio), rappresentato dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e X. Martin Membiela, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Berardis-Kayser e H. Tserepa-Lacombe, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione che adotta il rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 1999/2001 e, d'altro lato, una domanda di risarcimento dei danni, il 10 maggio 2005 il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, e dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1 La Commissione è condannata a pagare al ricorrente un euro a titolo di risarcimento del danno morale subito.
- 2 Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3 La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU L 184 del 2 agosto 2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 maggio 2005

nel procedimento T-390/03: CM Capital Markets Holding SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio figurativo anteriore comprendente l'espressione "capital markets CM" — Domanda di marchio comunitario figurativo comprendente l'elemento "CM" — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 171/30)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nel procedimento T-390/03, CM Capital Markets Holding SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti N. Moya Fernández e J. Calderón Chavero, successivamente dagli avv.ti Calderón Chavero e T. Villate Consonni contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. O. Montalto e I. de Medrano Caballero), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI era la Caja de Ahorros de Murcia, con sede in Murcia (Spagna), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 settembre 2003 (procedimento R 244/2003-1), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la CM Capital Markets Holding SA e la Caja de Ahorros de Murcia, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czucz, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'11 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1 Il ricorso è respinto.
- 2 La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 21 del 24.1.2004.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 aprile 2005

4 maggio 2005

nella causa T-395/03, Sophie Van Weyenbergh contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

nella causa T-398/03, Jean-Pierre Castets contro Commis-
sione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Riapertura di un concorso interno —
Mancata iscrizione nell'elenco degli idonei)

(Dipendenti — Art. 78 dello statuto — Pensione di invalidità
— Calcolo dell'importo della pensione — Trattamento di rife-
rimento)

(2005/C 171/31)

(2005/C 171/32)

(Lingua processuale: il francese)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-395/03, Sophie Van Weyenbergh, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Tervuren (Belgio), rappresentata dall'avv. C. Mourato, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra H. Tserepa-Lacombe e sig. H. Kraemer, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da una parte, la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/TB/99 di non iscrivere la ricorrente nell'elenco degli idonei in seguito al detto concorso e, dall'altra, una domanda di risarcimento, il Tribunale (giudice unico: sig. J. Pirrung); cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 26 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e metà delle spese della ricorrente, la quale sopporterà l'altra metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 59 del 6 marzo 2004

Nella causa T-398/03, Jean-Pierre Castets, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Saint-Victor-des-Oules (Francia), rappresentato dall'avv. G. Crétin, contro Commissione delle Comunità europee (agente: M. J. Currall, assistito dall'avv. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione che stabilisce i diritti della ricorrente ad una pensione di invalidità, il Tribunale (quarta Sezione) composto dai sigg. H. Legal, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato il 4 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 Il ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione per la sua presenza all'udienza.

3 La Commissione sopporterà le proprie spese tranne quelle da essa sostenute per la sua presenza all'udienza.

⁽¹⁾ GU C 35 del 7.2.2004

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 aprile 2005

nella causa T-431/03, Liam O'Bradaigh contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Riapertura di un concorso interno — Mancata iscrizione nell'elenco degli idonei)

(2005/C 171/33)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-431/03, Liam O'Bradaigh, agente temporaneo del Comitato economico e sociale europeo (CESE), residente in Mechelen (Belgio), rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis, S. Orlandi, A. Coolen e E. Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e H. Kraemer, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/TB/99 di attribuire al ricorrente, per la prova orale, un punteggio insufficiente ai fini della sua iscrizione nell'elenco degli idonei in seguito al detto concorso, il Tribunale (giudice unico: sig. J. Pirrung); cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 26 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 47 del 21 febbraio 2004

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 maggio 2005

nella causa T-22/04: Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario Westlife — Marchio nazionale anteriore West — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni)

(2005/C 171/34)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-22/04, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresen-

tata dall'avv. P. Koch Moreno, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig.ra S. Laitinen), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è **Bluenet Ltd**, con sede in Limerick (Irlanda), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2003 (procedimento R 238/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione del titolare del marchio West contro la domanda di marchio Westlife, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 4 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 17 novembre 2003 (procedimento R 238/2002-2) è annullata.

2 L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 94 del 17.4.2004.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 maggio 2005

nella causa T-30/04, João Andrade Sena contro Agenzia europea della sicurezza aerea (AESA) ⁽¹⁾

(Personale dell'AESA — Rigetto di candidatura al posto di direttore esecutivo — Procedimento di assunzione — Motivazione — Errore manifesto di valutazione — Principio di buona amministrazione)

(2005/C 171/35)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-30/04, João Andrade Sena, residente in Rhode-Saint-Genèse (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vander-sanden, L. Levi e A. Finchelstein, contro Agenzia europea della sicurezza aerea (AESA) (agente: sig. M. Junkkari, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e I. Antypas), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento delle decisioni dell'AESA

di respingere la candidatura del ricorrente al posto di direttore esecutivo e di nominare un altro candidato al detto posto nonché, dall'altra, una domanda diretta ad ottenere il pagamento del risarcimento per i danni materiali e morali, il Tribunale (quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 4 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 L'AESA è condannata alle spese.

(¹) GU C 94 del 17.4.2004

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nelle cause riunite T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, da T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, da T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00: Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl, e a., contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»)

(2005/C 171/36)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, da T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, da T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00, Gruppo

Ormeggiatori del Porto di Venezia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-228/00, Gruppo Ormeggiatori del Porto di Chioggia Piccola Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti S. Carbone, A. Taramasso e F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-229/00, Compagnia Lavoratori Portuali Soc. coop. a r.l., Società Cooperativa Lavoratori Portuali San Marco Venezia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T-242/00, Portabagagli del Porto di Venezia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-243/00, Abibes SpA, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-245/00, Fluvio Padana Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-246/00, Serenissima Motoscafi Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-247/00, Integrated Shipping Company Co. SpA (ISCO), con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-248/00, Società Cooperativa Veneziana Motoscafi Soc. coop. a r.l., Cooperativa «San Marco» Motoscafi in servizio pubblico Soc. coop. a r.l., Cooperativa Serenissima Taxi Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T-250/00, Cooperativa Ducale fra Gondolieri di Venezia Soc. coop. a r.l., Gondolieri Bauer Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dall'avv. M. Giantin, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T-252/00, Sacra Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti M. Marinoni, G. M. Roberti e F. Sciaudone, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-256/00, Fondamente Nuove Servizio Taxi e Noleggio Soc. coop. a r.l., Bucintoro Motoscafi Servizio Taxi e Noleggio Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti R. Vianello, A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T-257/00, Multiservice Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-258/00, Veneziana di Navigazione SpA, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-259/00, Cooperativa Traghetto S. Lucia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello Gussoni, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-265/00, Comitato «Venezia Vuole Vivere», con sede in Venezia, rappresentato, nelle cause T-265/00 e T-267/00, dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello Gussoni, e, nelle cause da T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00, dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nelle cause T-265/00, T-267/00, da T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00, Cooperativa Daniele Manin fra Gondolieri di Venezia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello Gussoni, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-267/00, Conepo Servizi Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Biagini, S. Scarpa e P. Pettinelli, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-268/00, Ligabue Catering SpA, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-271/00, Verde

Sport SpA, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-274/00, Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-275/00, Cipriani SpA, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-276/00, Cooperativa Trasbagagli Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-281/00, Cooperativa fra Portabagagli della stazione di Venezia Srl, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-287/00, Cooperativa Braccianti Mercato Ittico «Tronchetto» Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T-296/00, sostenute, nelle cause T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-247/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00 e T-271/00, da: Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S.S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Le cause T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, da T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, da T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00 sono riunite ai fini del seguito del procedimento.

2 I ricorsi T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, da T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-275/00, T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00 sono irricevibili.

3 I ricorsi T-265/00 e T-274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati rispettivamente dalle società Cooperativa Traghetto S. Lucia (causa T-265/00) e Verde Sport (causa T-274/00).

4 Nelle cause T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, da T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-268/00 e T-271/00, le parti ricorrenti, da un lato, e la Commissione, dall'altro, sopporteranno le proprie spese.

5 Nelle cause T-267/00, T-275/00, T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00, le società Cooperativa Daniele Manin fra Gondolieri di Venezia, Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale, Cipriani, Cooperativa Trasbagagli, Cooperativa fra Portabagagli della stazione di Venezia e Cooperativa Braccianti Mercato Ittico «Tronchetto» sopporteranno le proprie spese. In tali cause, la Commissione sopporterà le spese da essa sostenute in relazione ai ricorsi in quanto proposti da tali imprese ricorrenti. Il Comitato «Venezia Vuole Vivere» sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute a tutt'oggi dalla Commissione in relazione ai ricorsi nelle cause T-267/00, T-275/00, T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00, in quanto proposti dal Comitato «Venezia Vuole Vivere».

6 Le società ricorrenti Cooperativa Traghetto S. Lucia, nella causa T-265/00, e Verde Sport, nella causa T-274/00, sopporteranno le proprie spese. In queste due cause la Commissione sopporterà le spese da essa sostenute a tutt'oggi in relazione ai ricorsi proposti da queste due società ricorrenti.

7 La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nelle cause T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-247/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-267/00, T-268/00 e T-271/00, nonché le spese da essa sostenute nella causa T-265/00 in relazione al ricorso proposto dalla società Cooperativa Traghetto S. Lucia.

8 Le spese sono riservate per il resto nelle cause T-265/00 e T-274/00.

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**27 aprile 2005****nella causa T-34/05 R, Makhteshim-Agan Holding BV e a. contro Commissione delle Comunità europee****(Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Ricorso in carenza — Ricevibilità — Direttiva 91/414/CEE)**

(2005/C 171/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-34/05 R, Makhteshim-Agan Holding BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi) e a., rappresentata dagli avv.ti. C. Mereu e K. Van Maldegen, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. Doherty, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere che siano ordinati taluni provvedimenti provvisori concernenti la valutazione dell'endosulfan ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), il presidente del Tribunale ha emesso il 27 aprile 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*

2 *Le spese sono riservate.*

Ricorso del sig. Robert Benkö e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 marzo 2005**(Causa T-122/05)**

(2005/C 171/38)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 21 marzo 2005 Robert Benkö, residente in Kohfidisch (Austria), Nikolaus Draskovich, residente in Güssing (Austria),

Alexander Freiherr von Kottwitz Erdödy, residente in Kohfidisch (Austria), Peter Masser, residente in Schwanberg (Austria), Alfred Prinz von und zu Liechtenstein, residente in Deutschlandsberg (Austria), la Marenzi Privatstiftung, con sede in Ebergassing (Austria), il comune di Götzendorf an der Leitha (Austria), il comune di Ebergassing (Austria), Ernst Harrach, residente in Bruck an der Leitha (Austria), lo Schlossgut Schönbrühl Aggstein AG, Vaduz, Heinrich Rüdiger Fürst Starhemberg'sche Familienstiftung, Vaduz, rappresentati dall'avv. M. Schaffgotsch, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1. annullare interamente la decisione impugnata della Commissione. Nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, in subordine:
2. annullare la decisione impugnata per quanto riguarda tutti i siti austriaci di importanza comunitaria (Codice AT dell'allegato I della decisione impugnata). Nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, in subordine:
3. annullare l'inclusione dei siti AT 1114813, AT 2242000, AT 1220000, AT 1205A00, AT 3122000 e AT 3120000 nella decisione impugnata della Commissione. Nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, in subordine:
4. annullare l'inclusione nell'allegato I della decisione impugnata dei siti specificati quali siti di interesse comunitario per habitat naturali e specie che presentano un grado di rappresentatività e una valutazione globale corrispondente a B, C e D (in subordine C e D, e in ulteriore subordine, solo D) secondo il foglio dati standard degli Stati membri per quanto riguarda:
 - a) tutti i siti inclusi nella decisione impugnata (ai sensi dell'allegato I), in subordine
 - b) tutti i siti austriaci (Codice AT dell'allegato I), in subordine
 - c) solo i siti AT 1114813, AT 2242000, AT 1220000, AT 1205A00, AT 3122000 e AT 3120000,

5. in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In forza della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, K (2004) 4031, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale ⁽²⁾, taluni terreni dei ricorrenti sono stati inclusi nel regime di tutela previsto da tale direttiva.

I ricorrenti lamentano, tra l'altro, che alla base della decisione impugnata manca la necessaria ponderazione tra gli alti interessi pubblici e i diritti dei cittadini e delle entità territoriali che subiranno pregiudizio.

I ricorrenti affermano che la decisione impugnata è in contrasto con la direttiva 92/43/CEE, in quanto le basi necessarie per valutare lo sforzo finanziario richiesto non sono state stabilite esattamente, e in quanto il quadro d'azioni che deve essere fissato ai sensi dell'art. 8 della direttiva non è stato elaborato, né ciò sarebbe stato sufficiente.

I ricorrenti lamentano inoltre che la coerenza della rete delle zone speciali di conservazione richiesta dalla direttiva 92/43/CEE non è garantita a causa della distribuzione delle competenze in Austria, dato che le zone speciali di conservazione praticamente in tutti i casi finiscono ai confini di stato, il che, ad avviso dei ricorrenti, è errato dal punto di vista del diritto comunitario e della tutela della natura.

I ricorrenti sostengono poi che la Commissione, nella decisione impugnata, ha omesso di dichiarare espressamente ed esplicitamente per quali specie ed habitat i siti ora elencati come siti di interesse comunitario presentino effettivamente interesse comunitario.

I ricorrenti fanno infine valere che, per quanto riguarda i siti che li riguardano, il contenuto della decisione è basato su presupposti tecnici errati e che pertanto i siti sono stati erroneamente dichiarati di interesse comunitario per determinate specie e habitat.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 382, pag. 1.

Ricorso della Société des Plantations de Mbanga «SPM» contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2005

(Causa T-128/05)

(2005/C 171/39)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 marzo 2005 la Société des Plantations de Mbanga «SPM», con sede in Douala (Camerun), rappresentata dall'avv. Pierre Soler Couteaux, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. condannare in solido la Commissione ed il Consiglio a risarcire il danno che la ricorrente ha subito per un importo di EUR 15 163 825, più gli interessi al tasso legale;
2. condannare la Commissione e il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente produce, trasforma e commercializza, nella Repubblica del Camerun e in altri paesi, banane destinate all'esportazione. Per poter commercializzare le sue banane nel territorio della Comunità, essa deve ottenere titoli di importazione dagli operatori importatori in quanto non detiene la qualità di operatore ai sensi della normativa comunitaria e non fa parte di un gruppo europeo o multinazionale.

La ricorrente afferma che gli operatori importatori abusano, a proprio vantaggio, delle disposizioni comunitarie che disciplinano il regime comunitario di importazione delle banane reintroducendo, mediante una fatturazione eccessiva e sproporzionata dei titoli, la riscossione di un dazio all'importazione per le importazioni di banane originarie dei Paesi ACP, di norma soggette a dazio zero.

La ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno tenuto un comportamento atto a far sorgere la loro responsabilità extracontrattuale poiché hanno omesso di prendere in considerazione una categoria ben distinta di operatori economici nel settore delle banane, vale a dire la categoria di produttori ACP «indipendenti», così definiti perché non sono né operatori, né integrati in grandi gruppi europei o multinazionali, e poiché hanno omesso di adottare i provvedimenti idonei a porre rimedio alle conseguenze che ne derivano, allorché la Commissione dovrebbe evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione.

La ricorrente fa altresì valere una violazione manifesta dei limiti del potere discrezionale del Consiglio e della Commissione, sulla base di cinque motivi vertenti:

- sull'introduzione di una normativa che favorirebbe le pratiche anticoncorrenziali;
- sull'assenza di misure volte a ovviare a tali effetti anticoncorrenziali;
- sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto;
- sulla violazione del divieto di discriminazione e
- sulla violazione del principio del libero esercizio delle attività professionali.

La ricorrente lamenta inoltre una violazione, da parte degli operatori, degli artt. 81 CE e 82 CE.

**Ricorso del Nederlandse Vakbond Varkenshouders e altri
contro Commissione delle Comunità europee, proposto il
14 aprile 2005**

(Causa T-151/05)

(2005/C 171/40)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Paesi Bassi) e il Nederlandse Bond van Handelaren in Vee, con sede in 's-Gravenhage (Paesi Bassi), rappresentati dagli avv.ti Johannes Kneppelhout e Monique Charlotte van der Kaden, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004 con cui una concentrazione è stata dichiarata compatibile con il mercato comune (procedimento n. IV/M.3605 — SOVION/HMG).

I ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 2, 6 e 8 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, sul controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾ (il «regolamento sulle concentrazioni CE»). Ad avviso dei ricorrenti la Commissione ha deciso senza fondamento che la prospettata concentrazione non ha affatto causato problemi di concorrenza sul mercato ai fini dell'acquisto di suini e scrofe vivi da macello e che non sussiste sul mercato in questione alcuna posizione dominante. In proposito i ricorrenti avanzano l'argomento che la Commissione ha applicato in certe considerazioni della decisione impugnata una falsa definizione del mercato rilevante nella misura in cui ha incluso il mercato delle scrofe in quello dei suini. Secondo i ricorrenti la Commissione ha inoltre definito in maniera non corretta il mercato geografico.

I ricorrenti fanno ancora valere la violazione del principio di motivazione e del principio dell'accuratezza. Ad avviso dei ricorrenti la Commissione non ha dato ai medesimi sufficiente occasione di chiarire il loro punto di vista e ha posto in non cale i ragguagli da loro forniti.

⁽¹⁾ GU L 24, pag. 1.

Ricorso della Deutsche Telekom AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 25 aprile 2005

(Causa T-157/05)

(2005/C 171/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso:

La decisione della commissione di ricorso violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b), ultimo inciso del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, poiché fra i marchi posti a confronto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.

Il 25 aprile 2005, la Deutsche Telekom AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dall'avv. J.C. Gaedertz, controparte nel procedimento dinanzi alla divisione di ricorso: PCS Systemtechnik GmbH, Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 9 febbraio 2005 nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso R 248/2004-2;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il richiedente:

La ricorrente:

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «T-PCS» per merci e servizi delle classi 9, 16, 36, 38, 41 e 42 (domanda n. 1077304).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

PCS Systemtechnik GmbH.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo «PCS» per merci e servizi delle classi 9, 37 e 42 (marchio comunitario n. 628149).

Decisione della divisione di opposizione:

Fondatezza dell'opposizione nonché rigetto della domanda n. 1077304.

Ricorso della Trek Bicycle Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), proposto il 22 aprile 2005

(Causa T-158/05)

(2005/C 171/42)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 aprile 2005 la Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti J. Kroher und A. Hettenkofer, controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: AUDI AG, Ingolstadt (Repubblica federale di Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede:

- l'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (domanda n. R 587/2004-4);
- l'annullamento della decisione della divisione di opposizione 26 maggio 2004 n. 1716/2004 sull'opposizione n. B 435828, per la parte in cui l'opposizione è stata respinta quanto alle merci «autovetture e le relative parti»;

— il rigetto della domanda di marchio comunitario n. 1910256 «ALLTREK» quanto alle merci «autovetture e relative parti»;

— condannare l'Ufficio alle spese.

Ricorso della Unipor-Ziegel Marketing GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) proposto il 22 aprile 2005

(Causa T-159/05)

(2005/C 171/43)

Motivi e principali argomenti

(Lingua processuale: il tedesco)

Richiedente: AUDI AG

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio denominativo «ALLTREK» per merci e prestazioni di servizi delle classi 9, 12 e 42 (domanda n. 1910256).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente

Marchio e segno rivendicato in sede di opposizione: Marchio denominativo tedesco «TREK» per merci delle classi 6, 9, 11, 12 e 21 (n. 2 092 896).

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto parziale dell'opposizione (quanto alla classe 12).

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, sarebbe stato utilizzato illegittimamente. Sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi messi a confronto poiché essi sono caratterizzati da elevata analogia e il marchio precedente presenta particolari caratteri distintivi.

Il 22 aprile 2005 l'Unipor-Ziegel Marketing GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania), rappresentata dagli avv.ti A. Beschorner e B. Glaser, controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Ewald Dörken AG, Herdecke (Repubblica federale di Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 febbraio 2005 — R 491/04-2-DELTA;

— condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione, per il quale è stata presentata una domanda di declaratoria di nullità: Marchio denominativo DELTA per merci delle classi 6 e 19 (Marchio comunitario n. 683458).

Titolare del marchio comunitario: Ewald Dörken AG

Richiedente la declaratoria di nullità del marchio comunitario: La ricorrente

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della domanda di declaratoria di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso

- la decisione impugnata violerebbe l'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario, poiché il marchio comunitario di cui si richiede la registrazione non sarebbe atto a costituire un marchio;
- la decisione impugnata violerebbe l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, poiché il marchio di cui si chiede la registrazione sarebbe privo di carattere distintivo;
- la decisione impugnata violerebbe l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 poiché detto marchio soggiace all'imperativo di disponibilità e la sua registrazione costituirebbe un illecito monopolio.

il loro grado di assunzione in applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-130/05 e simili a quelli della causa T-58/05.

Ricorso di Dirk Grijseels e Ana Lopez García contro il Comitato economico e sociale europeo proposto il 18 aprile 2005

(Causa T-162/05)

(2005/C 171/45)

(Lingua processuale: il francese)

Ricorso di Dag Johansson e a. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 14 aprile 2005

(Causa T-160/05)

(2005/C 171/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 14 aprile 2005 Dag Johansson, residente a Bruxelles, e altri tre dipendenti, rappresentati dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni di nomina dei ricorrenti come funzionari delle Comunità europee, nella parte in cui esse fissano

Il 18 aprile 2005 Dirk Grijseels, residente in Ternat (Belgio) e Ana Lopez García, residente a Bruxelles, rappresentati dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni di nomina dei ricorrenti come funzionari delle Comunità europee, nella parte in cui esse fissano il loro grado di assunzione in applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto;
- condannare il Comitato economico sociale europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-130/05 e T-160/05, nonché simili a quelli della causa T-58/05.

Ricorso di Johan de Geest contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 13 aprile 2005**(Causa T-164/05)**

(2005/C 171/46)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 aprile 2005 Johan de Geest, residente in Rhode-St-Genèse (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione che lo nomina funzionario delle Comunità europee nella parte in cui fissa in A*6 il suo grado di assunzione, in applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si è candidato al concorso interno CONSEIL/A/273, relativo ad un posto di medico di grado A6 o A7. Dopo aver vinto il concorso, il ricorrente è stato nominato al grado A*6. Il ricorrente contesta tale decisione, facendo valere che avrebbe dovuto essere nominato al grado A*8, A*9 o A*10, che corrispondono, nel nuovo sistema, ai vecchi gradi menzionati nel bando di concorso.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere che il Consiglio avrebbe fissato il suo grado di assunzione in violazione del bando ed avrebbe quindi violato gli artt. 29 e 31 dello statuto, nonché il principio di legittimo affidamento. In tale contesto, il ricorrente fa altresì valere che l'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, applicato dal Consiglio in sede di fissazione del suo grado di assunzione, modificherebbe illegittimamente l'ambito di legittimità del procedimento di assunzione.

Ricorso della Arkema contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 aprile 2005**(Causa T-168/05)**

(2005/C 171/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 aprile 2005 la società Arkema, con sede sociale in Parigi, rappresentata dall'avv. Michel Debroux, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 1, lett. d), 2, lett. c), e 4, n. 9, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004)4876 def., nella parte in cui si riferiscono alla Elf Aquitaine e le infliggono un'ammenda, per errori di diritto e violazione di forme sostanziali, e, di conseguenza, riformulare l'art. 2, lett. c) e d), della decisione, che infligge alla Arkema un'ammenda sproporzionata, e fissare quest'ultima ad un importo minore;
- in subordine, riformulare l'art. 2, lett. c) e d), della decisione, che infligge alla Arkema e alla Elf Aquitaine un'ammenda sproporzionata, e fissare un'ammenda di importo minore;
- in ogni caso, condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha inflitto, da un lato, alla ricorrente e alla società madre Elf Aquitaine SA, «responsabili congiuntamente e in solido», e, dall'altro, alla sola ricorrente, un'ammenda rispettivamente di 45 milioni e di 13,5 milioni di euro per aver partecipato, insieme ad altre dieci imprese, ad un'intesa nel settore dell'acido monocloroacetico.

A sostegno del ricorso la Arkema fa valere, in primo luogo, che la Commissione avrebbe commesso diversi errori di diritto imputando i suoi comportamenti, di materialità e di qualificazione incontestate, alla Elf Aquitaine. Così facendo, la Commissione non avrebbe tenuto conto delle norme in materia di imputabilità dei comportamenti di una controllata alla controllante, instaurando una presunzione assoluta d'imputabilità *de facto* in base alla detenzione della maggioranza del capitale della controllata, senza dimostrare, di conseguenza, l'effettiva partecipazione della controllante ai comportamenti incriminati. Secondo la ricorrente, questa presunzione assoluta violerebbe i principi di autonomia giuridica e commerciale della controllata, di responsabilità personale in materia d'infrazione al diritto della concorrenza e di non discriminazione fra imprese in ragione del loro assetto giuridico. La ricorrente asserisce, poi, che la Commissione non ha rispettato le forme sostanziali, dato che la previsione di tale presunzione assoluta non sarebbe minimamente motivata.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta che l'ammenda inflitta sia eccessiva, sproporzionata e discriminatoria. A sostegno di tale affermazione essa invoca una violazione del principio di proporzionalità nella fissazione dell'importo di base dell'ammenda, nella determinazione del fattore destinato a rendere l'ammenda sufficientemente dissuasiva, nonché nella determinazione del fattore moltiplicatore legato alla durata dell'infrazione.

In subordine, la ricorrente deduce che, anche qualora non sia accertata l'estraneità della Elf Aquitaine alla causa, continuerebbero a rilevare i motivi vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità. La Commissione avrebbe peraltro conteggiato due volte il volume d'affari della Arkema, infliggendole così una sanzione doppia per lo stesso ed unico fatto.

Ricorso di Jean-Louis Giraudy contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 20 aprile 2005

(Causa T-169/05)

(2005/C 171/48)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 aprile 2005 Jean-Louis Giraudy, residente a Parigi, rappresentato dall'avv. Dominique Voillemot, ha proposto dinanzi al

Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 febbraio 2005, nella parte in cui non riconosce le colpe della DG Stampa e Informazione e respinge il suo reclamo;
- constatare che tali colpe hanno comportato un danno certo e stimabile, e che vi è un nesso di causalità tra tali colpe ed il danno;
- dichiarare legittimo, di conseguenza, un risarcimento economico per il danno subito dal ricorrente e fissare in EUR 500 000 il risarcimento per il danno morale da esso subito;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

All'epoca dei fatti, il ricorrente era il capo della rappresentanza della Commissione in Francia. In seguito ad accuse mossegli relativamente ad asserite irregolarità a danno del bilancio dell'Unione europea, l'OLAF ha proceduto ad un intervento nella sede della rappresentanza il 18 novembre 2002. Il giorno dopo il ricorrente è stato trasferito a Bruxelles con divieto di avere contatti tanto all'interno quanto all'esterno della Commissione.

Il ricorrente fa altresì valere che un comunicato stampa della Commissione, emesso il 21 novembre 2002 e largamente diffuso, ha provocato una notevole pubblicità mediatica a suo danno. Secondo il ricorrente il rapporto dell'OLAF, reso il 6 maggio 2003, avrebbe concluso che le accuse a suo carico erano infondate.

Con il suo ricorso, il ricorrente intende ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subito in conseguenza di tali fatti. A sostegno del suo ricorso, fa valere che il suo trasferimento sarebbe abusivo, ingiustificato ed in violazione della presunzione di innocenza. Esso fa altresì valere che il portavoce della Commissione non avrebbe rispettato la riservatezza dell'indagine ed avrebbe rilasciato dichiarazioni pubbliche tali da nuocere alla sua reputazione. Infine, fa valere che il direttore generale della DG Stampa e Informazione gli avrebbe mosso accuse la cui inconsistenza non poteva essere ignorata.

Ricorso di Renate AMM e 14 altri contro il Parlamento europeo proposto il 18 aprile 2005

(Causa T-170/05)

(2005/C 171/49)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 aprile 2005 Renate AMM, residente a Bruxelles, e 14 altri dipendenti, rappresentati dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni di nomina dei ricorrenti come funzionari delle Comunità europee, nella parte in cui esse fissano il loro grado di assunzione in applicazione dell'art. 12 o dell'art. 13, secondo comma, dell'allegato XIII dello statuto;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli delle cause T-130/05, T-160/05, e T-162/05, nonché simili a quelli delle cause T-58/05 e T-164/05.

Ricorso della Armacell Enterprise GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 29 aprile 2005

(Causa T-172/05)

(2005/C 171/50)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 29 aprile 2005 la Armacell Enterprise GmbH, con sede in Münster (Repubblica federale di Germania), con l'avv. O. Spuhler, controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso:

NMC, Société Anonyme, con sede in Raeren (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 23 febbraio 2005 nella pratica R 552/2004-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente: Armacell Enterprises GmbH

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo ARMA-FOAM per merci della classe 20 (Merci di gommapiuma composte da elastomeri, da termoplastiche o da termoindurenti utilizzate come componenti del sistema o come applicazione finale) — domanda n. 2 487 338

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

NMC S.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio denominativo comunitario NOMAFOAM per merci e/o servizi delle classi 17, 19, 20, 27 e 28 (Prodotti in materie plastiche semilavorate; gommapiuma di polietilene; materiali da costruzione (non metallici); (...) marchio commerciale comunitario n. 672 816

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione controversa e rigetto della domanda di marchio commerciale comunitario

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 43, n. 5, seconda frase, e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, per mancanza di palese confusione tra i marchi commerciali e le merci di cui trattasi.

Ricorso di Elf Aquitaine contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005**(Causa T-174/05)**

(2005/C 171/51)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 aprile 2005 l'Elf Aquitaine, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata dagli avv.ti Eric Morgan de Rivery e Evelyne Friedel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale annullare l'art. 1, lett. d), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui decide che l'Elf Aquitaine ha violato l'art. 81 CE tra il 1° gennaio 1984 ed il 7 maggio 1999, e l'art. 53 SEE tra il 1° gennaio 1994 ed il 7 maggio 1999;
- conseguentemente, annullare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Atofina, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni, ii) l'art. 3 di codesta medesima decisione nella parte in cui ingiunge all'Elf Aquitaine di porre fine all'infrazione litigiosa agli artt. 81 CE e 53 EEE, e iii) l'art. 4, n. 9, della suddetta decisione nella parte in cui indirizza la suddetta decisione all'Elf Aquitaine;
- in subordine annullare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Atofina, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni e
- in ulteriore subordine riformare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Arkema, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni, e ridurre l'importo dell'ammenda controversa ad un livello appropriato;
- in ogni caso condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione controversa la Commissione ha concluso che la ricorrente ha partecipato ad una concertazione tra imprese

che si sono assegnate quote di produzione e clienti, hanno aumentato i prezzi in modo concordato, hanno messo a punto un meccanismo di compensazione, hanno scambiato informazioni sui volumi di vendita e sui prezzi ed hanno partecipato a riunioni regolari e ad altri contatti al fine di concordare e porre in essere le restrizioni summenzionate. Per tali infrazioni la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata le addebiterebbe l'infrazione commessa dalla sua consociata e conclude per il suo annullamento invocando i motivi seguenti:

Col primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa. Essa asserisce che la Commissione non avrebbe esposto con chiarezza i suoi argomenti nella comunicazione degli addebiti, non avrebbe assunto l'onere della prova incombente e non avrebbe tenuto conto degli elementi risultanti dal procedimento amministrativo.

Col secondo motivo la ricorrente eccepisce l'asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata, tenuto conto dell'asserita novità della posizione adottata concernente la possibilità di addebitare alla ricorrente il comportamento della sua consociata nonché l'asserita assenza di risposte alle confutazioni della ricorrente.

Nell'ambito di un terzo motivo la ricorrente fa inoltre valere un'asserita contraddizione tra, da un lato, la possibilità di addebitarle l'infrazione e, dall'altro, il riconoscimento che la partecipazione della sua consociata si è fermata ad un livello poco elevato.

L'asserita violazione delle regole governanti la possibilità di addebitare ad una società madre infrazioni delle sue consociate costituisce il quarto motivo invocato dalla ricorrente.

Col quinto motivo la ricorrente sostiene poi che la decisione impugnata violerebbe numerosi principi essenziali, riconosciuti dall'insieme degli Stati membri e facenti parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario, cioè il principio del carattere personale delle pene, il principio di legalità ed il principio generale della presunzione di innocenza.

Un sesto motivo è fondato sugli asseriti, molteplici inadempimenti commessi dalla Commissione nel corso del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata, qualificati dalla ricorrente come violazioni del principio di buona amministrazione.

La ricorrente avanza anche, col settimo motivo, che la novità del criterio dato dalla possibilità di addebitare infrazioni delle consociate di gruppi alle loro società madri, come applicato dalla decisione impugnata, violerebbe il principio di certezza del diritto.

Nell'ambito dei due successivi motivi la ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe smaturato le prove documentali fornite e che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere.

In subordine la ricorrente chiede l'annullamento dell'ammenda per il motivo che il ragionamento seguito dalla Commissione per la sua fissazione sarebbe privo di qualsiasi coerenza.

In ulteriore subordine la ricorrente sollecita la riduzione dell'importo dell'ammenda.

Ricorso dell'Akzo Nobel NV, dell'Akzo Nobel Nederland BV, dell'Akzo Nobel AB, dell'Akzo Nobel Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Base Chemicals AB e dell'Eka Chemicals AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

(Causa T-175/05)

(2005/C 171/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 aprile 2005 l'Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Nederland BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel AB, con sede in Stoccolma (Svezia), l'Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Base Chemicals AB, con sede in Skoghall (Svezia), e l'Eka Chemicals AB, con sede in Bohus (Svezia), rappresentate dagli avv.ti C.R.A. Swaak e A. Kayhko, hanno proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- riesaminare, in base all'art. 230 CE, la legittimità della decisione finale C(2004)4876 della Commissione;
- annullare, in base all'art. 231 CE, la decisione impugnata;
- o, in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda;

- in entrambi i casi, condannare la Commissione al pagamento delle proprie spese e di quelle delle ricorrenti nei procedimenti in esame.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 19 gennaio 2005 relativa ad un procedimento in base all'art.81 CE e all'art. 53 SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — MCAA), secondo cui le ricorrenti avevano partecipato a un insieme di accordi di pratiche concertate che consistevano nella fissazione di prezzi, nella ripartizione del mercato e in azioni concertate contro concorrenti nel settore dell'acido monocloracetico nello SEE e che imponeva un'ammenda alle ricorrenti.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti adducono un manifesto errore di valutazione e una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione ha erroneamente attribuito la responsabilità della violazione anche all'Akzo Nobel NV, la capogruppo del gruppo Akzo Nobel, quanto all'Akzo Nobel AB. Secondo le ricorrenti, l'Akzo Nobel NV non ha avuto un'influenza decisiva sulla politica commerciale delle sue controllate.

Le ricorrenti sostengono inoltre che l'importo dell'ammenda imposto congiuntamente più volte alle ricorrenti è superiore, per le società svedesi operanti nell'attività MCAA, al limite del 10 % del fatturato stabilito dal regolamento n. 1/2003.

Le ricorrenti lamentano anche una violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 253.

In subordine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha effettuato vari errori nel calcolare l'ammenda. Secondo le stesse ricorrenti, la Commissione ha effettuato un'errata classificazione delle società nel valutare la gravità della violazione ai fini della determinazione dell'importo base dell'ammenda, ha violato il principio di proporzionalità applicando un errato fattore moltiplicatore e ha trasgredito il principio della parità di trattamento applicando erroneamente la Comunicazione sulla clemenza del 1996 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU C 207, del 18.7.1996, pag. 4).

Ricorso proposto il 10 maggio 2005 dalla Citicorp e Citibank, N. A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)

(Causa T-181/05)

(2005/C 171/53)

(Lingua in cui è stata presentata la domanda: inglese)

Il 10 maggio 2005, le società Citicorp, con sede in New York (USA), e Citibank, N.A., con sede in New York (USA), rappresentate dagli avv. V. v. Bomhard, A. Renck e A. Polhmann, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli).

La società Citi, S.L., con sede in Algete, Madrid (Spagna) era anch'essa parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (Marchi, Disegni e Modelli) 1° marzo 2005 nel procedimento R 173/2004-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi di ricorso e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario: Citi, S.L.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Il marchio figurativo CITI per i servizi di cui alla classe 36 (agenzie doganali, valutazione (stima) di beni immobiliari, agenzie immobiliari, amministrazione e valutazione di beni immobiliari) — domanda n. 1 430 750

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Decisione della divisione d'opposizione:

Decisione della commissione di ricorso:

Motivi di ricorso:

Citicorp e Citibank N.A.

I loro rispettivi marchi nazionali e comunitari, denominativi e figurativi, per servizi di cui alla classe 36 (servizi finanziari e servizi immobiliari)

Rigetto della domanda di marchio comunitario

Annullamento della decisione della divisione d'opposizione, accoglimento dell'opposizione con riferimento a 'valutazione (stima) di beni immobiliari, agenzie immobiliari, amministrazione e valutazione di beni immobiliari'; rigetto dell'opposizione con riferimento ad 'agenzie doganali'

Violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e del diritto al contraddittorio, violazione degli artt. 73 e 74, n.1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94.

Ricorso di Julie Samnadda contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 maggio 2005

(Causa T-183/05)

(2005/C 171/54)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 maggio 2005 Julie Samnadda, residente a Bruxelles, rappresentati dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare le decisioni di nomina della ricorrente come funzionaria delle Comunità europee, nella parte in cui essa fissa il suo grado di assunzione in applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto;

— condannare la Commissione alle spese.

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto della domanda

Motivi e principali argomenti

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-130/05, T-160/05, T-162/05 e T-170/05, nonché simili a quelli delle cause T-58/05 e T-164/05.

Motivi invocati:

Errata applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n° 40/94

Ricorso della The Sherwin-Williams Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 maggio 2005

(Causa T-190/05)

(2005/C 171/55)

(Lingua in cui è stato presentato il ricorso: lo spagnolo)

Il 9 maggio 2005 la The Sherwin-Williams Company, rappresentata dagli avv.ti Enrique Armijo Chavarri e Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 febbraio 2005, nel procedimento R 755/2004-2.
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «TWIST & POUR» — Domanda n° 3 071 041, per prodotti appartenenti alla classe 21 (recipienti portatili di plastica venduti come parte integrale di una pittura liquida con un dispositivo di conservazione e di applicazione)

Ricorso proposto il 9 maggio 2005 dalla società Teletech Holdings Inc. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)

(Causa T-194/05)

(2005/C 171/56)

(Lingua in cui è stata presentata la domanda: inglese)

Il 9 maggio 2005, la Teletech Holdings Inc, con sede in Englewood, Colorado (USA), rappresentata dall'avv. A.M. Gould, solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli).

La Teletech International S.A., con sede a Parigi (Francia), era anch'essa parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 marzo 2005, nel procedimento R 497/2004-1;
- Rinviare gli atti alla Divisione d'opposizione affinché essa valuti e decida sull'opposizione della TeleTech US alla domanda di marchio comunitario 2 168 409 in nome della Teletech International SA, opposizione basata sul marchio comunitario n. 134 908 TELETECH GLOBAL VENTURES;

- condannare l'Ufficio convenuto alle spese sopportate dalla TeleTech US nei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi di ricorso e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: TELETECH INTERNATIONAL S.A.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio denominativo TELETECH INTERNATIONAL per i servizi di cui alle classi 35, 38 e 42

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Marchio nazionale «TELETECH» e marchio comunitario «TELETECH GLOBAL VENTURES»

Decisione della divisione d'opposizione: Rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Dichiarazione di irricevibilità del ricorso

Motivi di ricorso: La ricorrente asserisce che la sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2004, causa T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI, che dichiarava irricevibile un appello proposto in circostanze analoghe, erra in diritto; in subordine, essa sostiene che tale sentenza può essere tenuta distinta dalla presente fattispecie; da ultimo, essa afferma che la sua posizione negli Stati Uniti è stata seriamente compromessa dalla decisione della divisione d'opposizione e che, pertanto, il suo ricorso contro tale decisione avrebbe dovuto essere dichiarato ricevibile.

Cancellazione dal ruolo della causa T-398/02 ⁽¹⁾

(2005/C 171/57)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 2 maggio 2005 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-398/02: Linea GIG S.r.l. in liquidazione contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 44 del 22.2.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa T-441/03 ⁽¹⁾

(2005/C 171/58)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 28 aprile 2005 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-441/03: N.V. Firma Léon Van Parys e a. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 59 del 6.3.2004.

Cancellazione dal ruolo della causa T-244/04 ⁽¹⁾

(2005/C 171/59)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 4 maggio 2005 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-244/04: Elisabeth Saskia Smit contro Europese Politiedienst (Europol).

⁽¹⁾ GU C 217 del 28.8.2004.

III

(Informazioni)

(2005/C 171/60)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 155 del 25.6.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 143 dell'11.6.2005

GU C 132 del 28.5.2005

GU C 115 del 14.5.2005

GU C 106 del 30.4.2005

GU C 93 del 16.4.2005

GU C 82 del 2.4.2005

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX:<http://europa.eu.int/celex>
